

PROT.N.1572/18/U

L'Amministratore Unico

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’art. 21 *quinquies* che, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, consente la revoca del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che lo ha emanato;
- VISTA** la determina PROT.N.1142/18/U del 14 maggio 2018, con la quale REA Spa ha affidato il servizio di lavaggio attrezzature degli autocarri utilizzati per il servizio di nettezza urbana alla Archimede Società Cooperativa Sociale Onlus, sulla base dei presupposti ed alle condizioni ivi dedotte;
- RILEVATO** che risultano errati i presupposti ivi dedotti e conseguentemente il contenuto dispositivo che ne discende;
- RITENUTO** di dover procedere in autotutela alla rettifica dell’errore materiale mediante revoca-annullamento-nuova adozione delle determinazioni corrette alla luce degli esatti presupposti;
- ATTESO CHE** la revoca è espressione di un potere discrezionale da esercitare previa comparazione e ponderazione tra gli interessi pubblici, a vario titolo coinvolti nell’espletamento delle attività istituzionali da parte di Rea Spa, e gli interessi privati rilevanti nel caso concreto;
- DATO ATTO** al momento dell’adozione della citata determina era in essere l’esecuzione del servizio da parte della Cooperativa Sociale Axis, e che in continuità con il contratto in precedenza affidato, la volontà della Committente è stata quella di mantenere il contratto in capo alla medesima Cooperativa Sociale Axis, seppur incardinato sul ramo di azienda da essa ormai ceduto alla Archimede Società Cooperativa Sociale Onlus;
- RITENUTO** che sussiste l’interesse attuale ed effettivo per la Committente a porre nel nulla la citata determina e provvedere secondo le premesse come di seguito indicato, anche a tutela degli interessi pubblici coinvolti, in funzione dell’obbligo di non interrompere il servizio pubblico cui il servizio in oggetto è funzionale;
- RITENUTO** che non si vada di fatto a pregiudicare alcun interesse privato (lette le note del 30/04/2018, 17/05/2018 e 01/06/2018);
- CONSIDERATO** che dovrà essere a brevissimo avviata una nuova procedura finalizzata all’affidamento del servizio di lavaggio attrezzature degli autocarri utilizzati per il servizio di nettezza urbana, con tempi stimati che consentono di dare comunque adeguata e tempestiva risposta al medesimo fabbisogno per cui fu disposto detto affidamento diretto;
- RITENUTO** che alla Archimede Società Cooperativa Sociale Onlus o alla Cooperativa Sociale Axis non possa legittimamente essere riconosciuto alcun indennizzo o

risarcimento, in quanto non si ravvisano voci di danno né lesioni di diritti o interessi giuridicamente rilevanti;

RITENUTO che ad oggi non emergano consolidate e contrarie posizioni soggettive meritevoli di particolare apprezzamento e, dunque, che la revoca della determina di cui al PROT.N.1142/18/U non leda posizioni giuridiche qualificate;

DETERMINA

- di revocare e per l'effetto REVOCA la determina PROT.N.1142/18/U e con essa quindi l'atto di affidamento a favore dell'Operatore Economico ivi indicato Archimede Società Cooperativa Sociale Onlus, rimuovendo di conseguenza ogni effetto giuridicamente rilevante nei confronti di entrambi i due Operatori Economici di cui in premessa (Archimede Società Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Sociale Axis), senza riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento, salvo il permanere della condizione in atto come in premessa, fino a nuovo affidamento;
- di avviare il procedimento di affidamento diretto, per l'aggiudicazione del servizio per una durata di almeno 12 mesi consecutivi;
- che il presente atto ha efficacia *ex tunc*;
- che si provveda alla pubblicazione della presente sul profilo della Committente.

Rosignano Solvay, 26 giugno 2018

L'Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy